

COPIA

STUDIO LEGALE ASSOCIATO GULINA  
58100 GROSSETO VIA SENESE, 61  
Tel. 0564 26235 – Fax 0564 25158

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA TOSCANA**

ricorso n. 1704/2012 – SEZIONE SECONDA – udienza 16.04.2015

*Memoria di replica*

nell'interesse del resistente **Comune di Grosseto** (avv. U. Gulina);  
contro **Falzea Bruno** ricorrente (avv. Caterina Argese);  
e nei confronti di **Curatela del Fallimento Biemme S.n.c.** controinteressata non costituita.

\* \* \* \* \*


1. – Ritene il sottoscritto procuratore inammissibile la memoria diretta prodotta da parte ricorrente in vista della pubblica udienza del 16 aprile. Il ricorso era infatti già stato chiamato in discussione lo scorso 18 dicembre e, in vista di tale udienza, erano state formate le memorie di cui all'art. 73 c.p.a.

In accoglimento della richiesta di parte ricorrente, che aveva mutato il proprio procuratore, la discussione del 18 dicembre fu rinviata al 16 aprile, remissivo per spirito di colleganza il procuratore dell'Amministrazione resistente.

Nel rinvio perciò disposto certamente non era compresa una (peraltro) non richiesta rimessione in termini per la produzione di documenti e memorie, di talché il calendario decadenziale di cui all'art. 73 c.p.a. doveva e deve intendersi immutato e tuttora imperniato sulla data del 18 dicembre, con termine quindi per la produzione di documenti al 08.11.14, di memorie dirette al 28.11.14, di repliche al 07.12.14.

2. – Ferma l'evidenziata ed espressamente eccepita inammissibilità della produzione avversaria, sono di seguito comunque svolte brevi note di replica (ammissibili o – più probabilmente – inammissibili, secondo quello che parimenti sarà ritenuto circa la memoria diretta avversaria):

a) la ricostruzione della vicenda processuale del ricorrente è indispensabile alla contestualizzazione del presente giudizio, che è tutto quanto (in)fondato sulla pretesa di Falzea affinché l'Amministrazione comparente sia tenuta nei suoi confronti in forza di una malintesa clausola di garanzia, menzionata nella Convenzione stretta tra l'Amministrazione e la ditta Biemme Costruzioni per il solo fatto che le parti stabilivano che, ove la ditta avesse stipulato



contratti preliminari compravendita di unità in corso di realizzazione, la ditta avrebbe dovuto garantire con fideiussione i promissari l'acquisto circa gli importi versati in acconto;

b) la questione attiene evidentemente ai rapporti privatistici intercorsi tra il ricorrente e la ditta Biemme: avere o non avere preteso Falzea quella garanzia, avere o non avere Biemme prestato la medesima sono questioni che non riguardano il Comune e – a prescindere da ciò – non attengono alla giurisdizione amministrativa; non solo: a tutto voler concedere, la garanzia in questione essendo naturalmente prevista per assicurare ai promittenti l'acquisto che gli acconti di prezzo da costoro versati contro un ancora inesistente fabbricato non siano assorbiti da ragioni eventualmente poziori (come accade quando fallisce un appaltatore), perde di ogni senso e pregnanza, una volta che il fabbricato – come nella specie – sia stato realizzato e l'unità compromessa sia stata assegnata al promittente l'acquisto;

c) mancata o meno che sia la garanzia fideiussoria, il punto è superato dal fatto che il rischio che avrebbe dovuto essere garantito (la perdita degli acconti in caso di fallimento della ditta) è venuto meno con il termine dei lavori; peraltro a garantirsi era il ricorrente e dunque era costui a dover pretendere la garanzia; e certo non dal Comune, ma dalla ditta;

d) sull'inammissibilità e, in ipotesi, sull'intempestività già di è scritto in memoria diretta: certamente non sono ammissibili domande tese alla verifica della illegittimità dei due prott. nn. 2945 e 73514 del 2012, o all'accertamento della violazione da parte della fallita Biemme Costruzioni della convenzione intervenuta in data 06.09.91 con l'Amministrazione resistente.

#### **P. Q. M.**

Il Comune di Grosseto, in persona del Sindaco pro-tempore, insiste perché il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana voglia respingere il ricorso (e, con questo, ogni pretesa del ricorrente), in quanto inammissibile e/o improcedibile per i motivi di cui ai paragrafi 14, 15 e 16 della memoria 12.11.14, oltreché infondato in fatto e in diritto e non provato.

Con vittoria di spese, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, Tabella 21, scaglione valore indeterminato alto.

Grosseto – Firenze, 25 marzo 2015

Avv. Umberto Gulina